

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
SEZ. LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e ss. e contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il sig. MARCHESE GIUSEPPE nato a Sant' Agata di Militello (Me) il 06.12.1971 ed ivi residente alla via G. Verdi, 10, c.f. MRCGPP71T06I199T, elettivamente domiciliato in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco **C.F. FRNSTN77D55I199A**), fax. N. 0921337557, p.e.c. ***santinafranco@avvocatimistretta.it*** che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia – Ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza**, in persona del Dirigente pro tempore, corrente in Monza alla via Grigna n. 13, - **Ufficio Scolastico Regionale per LA SICILIA** - in persona del Dirigente pro tempore, corrente in Palermo alla via San Lorenzo - **Ambito Territoriale di Palermo Via S. Lorenzo, 312/G** in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Palermo pec. **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CLASSI DI CONCORSO AD03 COINVOLTI NELLA MOBILITA' per l'a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 E TRASFERITI NELL' AMBITO TERRITORIALE per la provincia di Messina

- Parte Resistente -

PREMESSA



Il sig. Marchese Giuseppe, dipendente del Ministero della pubblica istruzione, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, art.1, c. 98, lett.c. Lo stesso veniva assunto a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto di sostegno e per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (A019), con contratto di lavoro avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (26.11.2015) per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto "Borghese Faranda" di Patti, dove ha svolto l'anno di prova.

Il ricorrente, per l'a.s. 2016/2017, presentava domanda di mobilità territoriale, come previsto dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016, in quanto docente assunto nelle fasi "B" e "C" del piano assunzionale 2015/2016 proveniente da GAE indicando, quale possibile sede, tutti gli ambiti della provincia di Messina e prioritariamente le scuole del comune di residenza e dei comuni vicini.

La domanda del prof. Marchese veniva convalidata ed allo stesso venivano riconosciuti però soltanto punti 3 per titoli e servizio e punti 6 per ricongiungimento.

Infatti, nonostante i numerosi anni di servizio alle spalle, non riusciva ad ottenere il chiesto trasferimento in provincia di Messina a causa del mancato riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio prestato presso gli istituti paritari. Veniva trasferito, invece, con incarico triennale, a Cesano Maderno (MB, presso l' I.I.S. " Ettore Majorana"), che è l'attuale sede di titolarità, che non rientrava in nessuna delle preferenze dallo stesso indicate in domanda.

In particolare al ricorrente, in relazione alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 e alle mobilità successive, non è stato riconosciuto il servizio prestato presso l' istituto paritario che di seguito si specifica:

A.S.	CLASSE DI CONCORSO O POSTO CON GG. DI SERVIZIO	SCUOLE	PUNTI
2001/2002 Dal 09/11/2001 al 30/06/2002	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Legalmente Riconosciuto)	6 (sei)
2002/2003 Dal 30/09/2002 al 24/02/2003	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Legalmente Riconosciuto)	6 (sei)



2007/2008 Dal 17/09/2007 al 30/06/2008	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2008/2009 Dal 17/09/2008 al 30/06/2009	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2009/2010 Dal 01/09/2009 al 30/06/2010	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2010/2011 Dal 01/09/2010 al 10/01/2011	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2011/2012 Dal 01/09/2011 al 30/06/2012	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2012/2013 Dal 01/09/2012 al 30/06/2013	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2013/2014 Dal 01/09/2013 al 06/04/2014	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	6 (sei)
2014/2015 Dal 11/11/2014 al 17/12/2014 (tot 36 gg)	SOSTEGNO	ITI VERONA TRENTO - Messina (Statale)	
2014/2015 Dal 13/01/2015 al 28/04/2015 (tot 105 gg)	A019	ITC D.Alighieri - Rocca di Capri Leone - (Parificato)	
2014/2015 Dal 29/04/2015 al 29/06/2015 (tot 46 gg)	SOSTEGNO	ITCMERENDINO - Capo d'Orlando (Statale)	6 (sei)

Per l'a.s. 2019/2020 il ricorrente partecipava alla mobilità annuale ed otteneva l'assegnazione provvisoria fino al 31.08.2020, presso L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. UGDULENA" di Termini Imerese, **che è l'attuale sede di servizio, in forza della quale si radica la competenza davanti al Tribunale di Termini Imerese ex art 413 c.p.c. comma 5, ai fini della trattazione del presente giudizio e che fa attualmente venir meno l'esigenza di procedere con azione d'urgenza ex art 700 c.p.c.**

Orbene, dal superiore specchietto, attesi gli anni di servizio resi dal ricorrente negli istituti paritari, emerge, procedendo alla somma algebrica, che il prof. Marchese è stato ingiustamente privato sia nella mobilità per l'a.s. 2016/2017 sia per quella relativa agli anni successivi di punti 60, che in aggiunta ai 3 riconosciuti allo stesso dall'USP di Messina e ai 6 punti di ricongiungimento, gli avrebbero consentito di occupare una posizione più favorevole nella graduatoria e, ove non si fosse verificata l'ulteriore illegittimità della riserva dei posti in favore degli assunti dalle



graduatorie del concorso 2012, di certo il ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in Sicilia, o comunque presso uno degli ambiti dallo stesso indicati tra le preferenze in domanda più prossimi al proprio luogo di residenza, piuttosto che essere trasferito presso una sede che lo stesso neppure aveva indicato in domanda.

E' chiaro, quindi, che il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo presso istituti paritari ha pregiudicato fortemente il ricorrente il quale, data la disponibilità di posti in ambiti territoriali certamente più vicini alla propria residenza, non sarebbe stato assegnato a più di mille chilometri di distanza.

A ciò si aggiunga, che l'istante, è stato ulteriormente pregiudicato dall'esiguità dei posti messi a disposizione ai fini dei trasferimenti, nonostante i numerosi posti liberi esistenti in provincia che puntualmente ogni anno vanno a costituire l'organico di fatto su cui si operano le assegnazioni provvisorie e la stipula dei contratti a tempo determinato

Ciò posto, l'istante si vede costretto ad impugnare le procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e successive per le motivazioni di seguito indicate:

MOTIVO I

MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'ISTITUTO PARITARIOITC "D. Alighieri"di Rocca di Caprileone ai fini della mobilità.

Il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo presso istituti paritari, è stato previsto in maniera del tutto incoerente, illogica e priva di alcuna motivazione, poiché quello stesso servizio che oggi non viene riconosciuto al ricorrente ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, invece gli è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento del ruolo e per le nomine a tempo determinato (si veda graduatoria ad esaurimento del 2015 in atti allegata, da cui risulta che l'USp di Messina riconosceva al prof. Marchese punti 112, contemplando tra gli altri, appunto il servizio presso le scuole paritarie ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato) .

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO, per poi ignorarlo completamente in sede di mobilità. Se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera. Del resto, il docente in questione ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituti di imposta al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.



Si registra, pertanto, l'evidente violazione del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con la conseguenza che la condotta amministrativa in sede di mobilità si appalesa del tutto incoerente e in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il servizio svolto dal docente in istituto paritario ha eguale dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali, ragion per cui escludere la valutazione del detto punteggio nella mobilità, anch'essa come le GAE basata sul principio all'anzianità di servizio, si appalesa del tutto ingiustificata ed illegittima.

Altrettanto evidente è che il ricorrente, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità non solo ai fini dell'assunzione ma anche ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera. La più recente giurisprudenza di merito, alla quale ha aderito anche codesto ecc.mo tribunale, del resto ha fatto propri tali principi, nonché, in ultimo, anche la Giurisprudenza Amministrativa che, in senso diametralmente opposto rispetto a quanto previsto nei CCNI sulla mobilità degli ultimi anni, riconosce pieno valore a tale servizio, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera.

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 ed a quelle a seguire nonché della ricostruzione di carriera, del principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001.

In riferimento alla problematica in questione è noto che il contesto normativo che disciplina la mobilità del personale scolastico si fonda su un principio meritocratico di conferimento della sede alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria in base al punteggio. Nel caso di specie è evidente che il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie determina un erroneo posizionamento del ricorrente nella graduatoria di riferimento ai fini della mobilità falsandone pregiudizievolemente gli esiti della procedura nei propri confronti.

La L. 62/00 ha espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico"(art.1 co. 1 e 3). Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica non solo alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione a ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento può



essere maturato computando anche i servizi prestati nelle scuole paritarie, secondo quando previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 co. 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate”(comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

Pertanto, la citata L. 10/03/2000 n. 62 che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

Tale equiparazione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 2 co. 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62, sono valutati nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole statali”**, dal richiamato **art. 1 bis del D. L. 250/05** (conv. in L. 27/06).

Sul punto si richiama la recentissima ordinanza del TAR Lazio sez. III Bis n. 4322 del 17.07.2018 che così statuisce *“che l'ordinanza ministeriale n. 207/2018, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015) (vedi ordinanza n. 951/2017 CDS)”*.

Si veda, inoltre, la sentenza della Suprema Corte con n. 16623 del 2012 ha affermato che *“in tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del D.L. 370 del 1970, convertito nella legge 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità”*.



Alla stregua di queste argomentazioni, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie stante, nell'ipotesi di specie, l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati tra l'PTC D. Alighieri di Rocca Caprileone e un qualsiasi altro istituto Statale.

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per l'illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. (SI VEDA SENTENZA Tribunale di Patti del n.1969/2018)

E' evidente, quindi, che non potranno che essere disapplicate, nell' ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento di ulteriori 60 punti da aggiungersi a quelli riconosciuti in sede di mobilità dal 2016/2017 alla mobilità 2019/2020 nonché alle mobilità future.

ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2016/2017 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA TRASPARENZA

La mobilità straordinaria 2016/2017 ha presentato delle criticità che ne hanno inficiato la legittimità rispetto alla posizione del docente Marchese. Infatti, non appaiono chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri adottati dal MIUR che addirittura hanno portato al trasferimento del ricorrente presso una sede che lo stesso non aveva neppure indicato in domanda.

L'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni.

Non può revocarsi in dubbio che ciò **rappresenta una prova inconfutabile dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità, con effetti devastanti sulla vita dei docenti e delle proprie famiglie.**

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è stata confermata dalla granitica giurisprudenza che si è formata in materia che ha, in una pluralità di occasioni, affermato che la mobilità territoriale in questione è affetta da vizi ed errori che ne dovranno certamente comportare l'annullamento e/o disapplicazione.

In particolare il ricorrente lamenta di non aver ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell'illegittimo meccanismo introdotto dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e



dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo, sebbene semplici idonei e non vincitori, dalle graduatorie del concorso 2012, reclutati nella fase C del piano straordinario di cui alla L. 107/2015.

Su detta questione numerosi tribunali si sono già pronunciati e uno fra i tanti si richiama il tribunale di Catania nella recentissima sentenza del 19.02.2019 n. 732 in cui si evidenzia che “...può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, di soggetti che hanno superato il



concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' [art. 1 dell']a legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge”.

Anche il Tribunale di Patti ha avuto modo di esprimersi sull'argomento (si veda sent. Sentenza n. 1177/2017 pubbl. il 10/07/2017) affermando nello specifico che “ tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e senza alcuna indicazione sul rispetto del principio di precedenza di cui all'art. 13 co. 1 n. 4 contratto mobilità alla luce della circostanza che la ricorrente è coniuge di personale militare in servizio. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori e senza la precedenza. Tale disparità di trattamento è rilevabile negli ambiti territoriali via via indicati in ordine di priorità dalla ricorrente in base al criterio della vicinanza, fino ad arrivare a quello di assegnazione. Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati.

Peraltro, il Ministero nel proprio atto di costituzione si è limitato ad osservare il carattere obiettivo ed univoco dei parametri utilizzati dal sistema informatico che ha gestito i trasferimenti a livello nazionale, senza indicare però il contenuto specifico di tali parametri utilizzati dall'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, senza esplicitare le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda.

La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.

Il trasferimento appare dunque illegittimo e va annullato, con diritto della ricorrente all'assegnazione in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 13 contratto mobilità, e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria,

L'illegittimità del trasferimento comporta la necessità per l'Amministrazione di provvedere all'assegnazione in ruolo secondo i criteri enunciati.”

Vieppiù, nell'ipotesi di specie il ricorrente evidenzia che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi inferiori rispetto a quello che gli sarebbe spettato se gli fosse stato riconosciuto il servizio prestato presso gli istituti paritari; a sostegno di tale allegazione



produce l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale di ruolo dell'ANNO 2016/2017 a livello nazionale, da cui si evince, tra l'altro, che docenti aventi punteggio inferiore a quello dallo stesso posseduto hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti territoriali dallo stesso indicati tra le preferenze in domanda, mentre lo stesso è stato trasferito presso l'Ambito 0028 della Lombardia mai indicato tra le preferenze .

Si veda ad esempio il bollettini dei trasferimenti a livello nazionale da cui risulta che nel, Lazio Ambito 001, Roma, (indicato come 29° preferenza espressa dal ricorrente in domanda) sono stati effettuati circa 84 trasferimenti IN FASE C in favore di soggetti senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato al ricorrente in considerazione del servizio prestato presso le scuole paritarie.

Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8 aprile 2016 sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati perché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012.

Ciò posto, quindi, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e della conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 devono essere disapplicate, dovendosi pertanto affermare il diritto del ricorrente ad essere assegnato nella sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stesso sulla base del criterio del punteggio, debitamente integrato e comprensivo di quello maturato presso le scuole paritarie, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 e dunque prioritariamente presso una scuola dell'Ambito Sicilia 0016 o di altro ambito viciniore in base alle preferenze espresse in domanda, ove risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

RELATIVAMENTE ALLA MOBILITA' DAL 2017/2018 AL 2019/2020

ILLEGITTIMITÀ DELLA RISERVA DEI POSTI PER LE NUOVE ASSUNZIONI

IL ricorrente contesta l'illegittimità della disciplina dei trasferimenti nella parte in cui limita il numero delle sedi disponibili per i trasferimenti interprovinciali in favore della riserva dei posti per le nuove assunzioni.

Infatti, del tutto illegittimamente l'art. 8 del decreto 207/2018, che rimanda al contratto collettivo – CCNL, valido per il 2017/2018, prorogato all'anno 2018/2019, che all'art. 8 commi 6, 7 ed 8 riserva il sessanta per cento dei posti ai nuovi assunti in ruolo, quindi per scegliere la prima sede, e solo il trenta per cento per i trasferimenti interprovinciali, per chi già è in ruolo, mentre il residuo dieci per cento è riservato alla mobilità interprofessionale, ovvero per il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.



Non varia molto la situazione per l'anno scolastico 2019/2020, in cui ai nuovi assunti è riservato il cinquanta per cento dei posti, mentre il quaranta va ai trasferimenti interprovinciali, come risulta dall'art. 8 dell'ordinanza 203/2019, che rinvia al CCNL per il periodo dal 2019/2020 al 2021/2022, art. 8 commi 5 e 6.

Evidentemente, il ricorrente, essendo interessato ad ottenere il trasferimento che lo avvicini al luogo di originaria residenza, e quindi ad un aumento dei posti disponibili, contesta la legittimità delle previsioni in merito alla disponibilità dei posti per i trasferimenti interprovinciali di cui ai contratti collettivi sopra richiamati ed agli atti amministrativi presupposti, chiedendone la disapplicazione, in quanto la disciplina descritta che, chiaramente privilegia i nuovi assunti, viola la norma di rango primario di cui all'art. 470 comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, in forza del quale *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione dei posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.”*

La predetta norma di legge, infatti, contrariamente a quanto previsto dalle ordinanze ministeriali sulla mobilità e dai relativi contratti collettivi, privilegia in maniera chiara ed inequivocabile coloro che sono già immessi in ruolo ed aspirano a rientrare in provincia, rispetto ai nuovi assunti che dovrebbero avere a disposizione solo i posti che residuano dalle operazioni di mobilità.

Sul punto, ha avuto modo di esprimersi il Consiglio di Stato nella recentissima ordinanza del 22.07.2019 n. 3722 che, rigettando il ricorso proposto dal MIUR, ha ritenuto illegittime le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali relative alla mobilità 2018/2019 e 2019/2020 e conseguentemente quelle dei relativi contratti collettivi, ribadendo che *“l'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.”*

Ciò posto, quindi, si chiede che l'ecc.mo giudice adito, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi e delle norme dei contratti collettivi non conformi alla legge, accolga la domanda di parte ricorrente e condanni l'amministrazione resistente a disporre il trasferimento dello stesso presso le sedi della provincia di Messina o in subordine in altra provincia siciliana, che sono state illegittimamente sottratte ai trasferimenti interprovinciali e destinate alle nuove assunzioni.



ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE OPERAZIONI DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO.

Occorre evidenziare che il ricorrente ha diritto al trasferimento stante l'assoluta illegittimità delle operazioni di determinazione degli organici provinciali per il sostegno nella scuola secondaria.

Basti pensare che con decreto del 25.05.2019 l'Usp di Messina ha previsto soltanto 376 posti di sostegno nell'organico di diritto e con successivo decreto del 25.07.2019 ha autorizzato 152 posti in deroga sul sostegno per la scuola superiore che in parte sono stati coperti con le assegnazioni provvisorie ed in parte con i contratti a tempo determinato.

Si consideri inoltre, che relativamente agli anni scolastici precedenti (si veda ad es. Circolare MIUR n. 16041/2018 recante le "istruzioni operative per la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019) è rimasto invariato il contingente dei posti di sostegno - comprensivo del relativo potenziamento e ciò in evidente contrasto con l'aumento di 724 alunni disabili certificati nel 2018 nella stessa Regione Sicilia (si veda sent. TAR Roma n. 149 del 07.01.2019 con cui si statuisce che *"Emerge allora dal coacervo delle doglianze la fondatezza del profilo relativo all'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.*

Il che non significa automaticamente che i posti di organico in deroga debbano confluire in quelli di diritto, ma semplicemente che la individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l'evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti.

In tale quadro l'obbligo dell'amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all'esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un'applicazione per così dire automatica.



Non può revocarsi in dubbio che i posti in deroga, sono posti vacanti e disponibili, annualmente coperti grazie alla stipulazione dei contratti a tempo determinato che, se l'amministrazione avesse operato una corretta istruttoria, non viziata, come dice il TAR da eccesso di potere, come invece è accaduto, una cospicua percentuale di tali posti avrebbe contribuito ad aumentare le disponibilità dell'organico di diritto e quindi, avrebbe consentito ad un maggior numero di aspiranti il rientro in Sicilia in sede di mobilità interprovinciale.

Infatti, paradossalmente, nonostante il rilevante fabbisogno, ogni anno, il numero di trasferimenti sui posti di sostegno è di gran lunga inferiore al numero dei trasferimenti relativo alle altre classi di concorso.

Ciò posto, quindi, si auspica che l'ill.mo giudice adito, tenga conto anche di tale ulteriore illegittimità già rilevata dalla giustizia amministrativa, e condanni quindi l'amministrazione a rivalutare la posizione del prof. Marchese, previa integrazione del punteggio con il servizio per le scuole paritarie, relativamente alle mobilità dal 2016 al 2019/2020, e ne disponga il trasferimento su uno dei posti di sostegno effettivamente vacanti e disponibili purtroppo illegittimamente non inserito nell'organico di diritto, viciniori alla propria residenza.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Il ricorrente, assunto nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della propria carriera ai fini sia giuridici che economici.

Con riferimento all'art. 485, D.Lgs. n. 297/94 che regola i termini per la ricostruzione di carriera, occorre evidenziare che detta norma è stata elaborata nell'anno 1994, allorquando non era stata ancora introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all'art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. parificate e quelle c.d. pareggiate.

Sul punto, si ribadisce, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”* Orbene, se ci soffermiamo sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”

Il dato normativo è inequivocabile: infatti, valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Pertanto, non può essere giustificata alcuna differenza in termini qualitativi e di trattamento, dal momento che il principio di equiparazione, discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede



espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare senz'altro alla materia della ricostruzione di carriera.

Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato).

Significativo, del resto, è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto. Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere al ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo presso la scuola paritaria ai fini della mobilità e ai fini della ricostruzione di carriera in termini giuridici ed economici realizza una disparità di trattamento contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, il prof. Marchese ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della propria carriera ai fini sia giuridici che economici, previa disapplicazione dell'art. 485 T.U., in materia scolastica secondo cui il servizio pre - ruolo è "riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo."



Occorre aggiungere, inoltre, che il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, dal momento che *“la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una potente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”, assolutamente inaccettabile se si considera che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato”* (trib. di Genova, luglio 2015).

Nell'ipotesi di specie il servizio d'insegnamento è stato prestato dal ricorrente in possesso del titolo di studio prescritto per accedere al concorso a cattedra, come previsto dalla normativa di settore, al fine di potere ottenere la valutazione del servizio prestato anche a fini giuridici.

Purtroppo però il MIUR non riconosce al docente il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera ed infatti, al momento dell'assunzione gli è stato riconosciuto lo stipendio base (si veda contratto a tempo indeterminato in atti allegato, da cui emerge che il prof. Marchese è stato inquadrato nella prima posizione stipendiale di categoria).

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che il servizio prestato nelle scuole paritarie certamente dovrà considerarsi utile ai fini dell'integrale ricostruzione della carriera, anche in considerazione del fatto che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 risulta in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE, nella parte in cui la norma prevede che ai docenti immessi in ruolo spetta una ricostruzione della carriera, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e non integrale, dando vita ad una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neoimpresso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più di quattro anni. I due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso e' congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all'altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Di conseguenza, il ricorrente, quale docente in ruolo, con superamento dell'anno di prova, e trattamento stipendiale corrispondente alla posizione iniziale (si veda contratto a tempo indeterminato) prevista nelle vigenti tabelle contrattuali, ha diritto ad essere collocato al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato, compreso quello prestato presso gli istituti paritari, che a tempo indeterminato con l'attribuzione della stessa progressione stipendiale, prevista dal CCNL Comparto scuola per il personale docente di ruolo, già a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, nonché ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità, tra il percepito e il dovuto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione delle singole poste



creditorie al soddisfo nonché le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici.

Questo stesso ecc.mo Tribunale, nell'ordinanza n. 18 del 04.09.2018 *“ ha condannato il MIUR ad attribuire a parte ricorrente , sia ai fini della progressione in carriera che in relazione alla procedura di mobilità a.s.2018/2019 e a quelle successive , oltre al punteggio già attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre ruolo presso prestato dal ..., presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla medesima stregua di quello prestato presso scuole statali , deliberando il trasferimento della ricorrente sulla scorta del punteggio complessivo spettante in relazione alla domanda di mobilità presentata.”*

Vieppiù, considerato che *“la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una potente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”*, assolutamente inaccettabile è l'esistenza di fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato. (trib. di Genova, luglio 2015).

Di conseguenza, il ricorrente, quale docente in ruolo, con superamento dell'anno di prova, e trattamento stipendiale corrispondente alla posizione iniziale (si veda contratto a tempo indeterminato) prevista nelle vigenti tabelle contrattuali, ha diritto ad essere collocato al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato, compreso quello prestato presso gli istituti paritari, che a tempo indeterminato con l'attribuzione della stessa progressione stipendiale, prevista dal CCNL Comparto scuola per il personale docente di ruolo, già a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, nonché a corrispondergli le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità, tra il percepito e il dovuto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo, nonché le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici.

Alla stregua del diritto agli scatti di anzianità, il ricorrente, avendo avuto già alla data del 01.09.2009 quattro anni di servizio pre-ruolo, ha maturato “già anteriormente all'immissione in ruolo il diritto alla fascia stipendiale superiore a quella base e precisamente 3-8”, per cui, sebbene tale fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo non esisteva più, il ricorrente ha diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4/8/2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 settembre 2010. Con conseguente diritto dello stesso a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,



NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto per l'a.s. 2016/2017 e per gli anni a seguire, per le causali di cui in narrativa.

RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in relazione alle procedure di mobilità dal 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 , 2019/2020 e successive, ad ottenere il riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato presso le scuole paritarie dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2014/2015

DISPORRE , quindi, il rifacimento delle operazioni di mobilità relativamente alla posizione del ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, **al fine di tenere conto dell'esatto punteggio che allo stesso deve essere riconosciuto in virtù del servizio prestato presso istituti paritari, senza disparità di trattamento, per le causali di cui in narrativa.**

CONDANNARE l'USR Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Messina e gli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, a provvedere al trasferimento del ricorrente a partire dall'a.s. 2016/2017 o dagli anni scolastici successivi, presso una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza, tenendo conto delle preferenze dallo stesso espresse in domanda, anche sui posti di sostegno in deroga, che risultino effettivamente vacanti, per le causali di cui in narrativa.

RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, compreso il servizio prestato presso istituti paritari, con la medesima progressione professionale (anche ai fini pensionistici) e stipendiale, riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente CONDANNA dell'amministrazione resistente a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre che a corrispondere le differenze stipendiali tra il percepito e il dovuto a partire dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato (compresi gli scatti d'anzianità), maggiorato degli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo, nonché le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici, oltre interessi e rivalutazione.

RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4/8/2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 settembre 2010, con conseguente diritto dello stesso a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, ino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". CONDANNARE l'amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive tra il percepito ed il dovuto, tenuto conto del valore retributivo della fascia stipendiale 3-8.



Con riserva di articolare i mezzi che si riterranno utili in concedendo termine

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

Domanda di mobilità convalidata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 3) Bollettino movimenti del 2016/2017; 4) CCNL MOBILITA' dal 2016 al 2019; certificato di servizio scuola paritaria; 5) estratto contributivo Inps; 6) contratto di lavoro a tempo indeterminato; 7) proposta assunzione; 8) accettazione proposta assunzione; 9) cedolino stipendio 2018; 10) assegnazione provvisoria 2019; 11) decreto organico sostegno; 12) tabella posti in deroga sostegno; 13) sentenza Tar Lazio 07.01.2019; 14) ordinanza del 22.07.2019 n. 3722; 15) ordinanza Trib. termini Imerese su servizio scuole paritarie; 16) sentenza del 27.06.2019 Trib. di patti su servizio scuole paritarie.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da dichiarazione che si allega in atti.

Salvisiuribus.

S. Stefano di Camastra, 14.10.2019

Avv. Santina Franco

